

(N. 2312)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa dei Senatori ROMANO Antonio, CERICA e MENGHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1952

Proroga delle concessioni di alloggi demaniali non di servizio per i dipendenti del Ministero della difesa.

ONOREVOLI SENATORI. — A tenore delle disposizioni vigenti gli alloggi militari vengono assegnati al personale dipendente dall'amministrazione militare per disposizione di legge o di regolamento, per motivi di servizio, per concessione.

L'assegnazione, che ha carattere di concessione amministrativa revocabile a giudizio insindacabile dell'amministrazione, viene fatta per motivi di servizio soltanto quando l'utente sia obbligato ad alloggiare in edificio in cui espliciti un servizio militare o disimpegni incarichi, che ne richiedono la presenza continuativa; quindi un alloggio di servizio non potrebbe essere mai soggetto ad un eventuale proroga delle locazioni, rispondendo la sua concessione ad una imprescindibile esigenza attinente al servizio cui si riferisce.

L'alloggio invece concesso per motivi non di servizio è regolato da norme del tutto simili a quelle riguardanti gli alloggi dell'Istituto per le case degli impiegati dello Stato, degli istituti autonomi per le case popolari e dell'Ente edilizio di Reggio Calabria, alloggi compresi tra quelli soggetti alla proroga, giusto

quando disposto dalla legge 23 maggio 1952, n. 357 e decreto-legge 21 dicembre 1951 n. 1356.

Non avendo quest'ultimo provvedimento previsto alcuna proroga delle concessioni di alloggi demaniali, un gran numero di militari (prevalentemente sottufficiali) occupanti alloggi demaniali non di servizio dovrebbero lasciare liberi gli alloggi stessi per sfollamento o per essere stati posti in congedo.

Evidente è la difficoltà in cui verrebbero a trovarsi militari, che per la pensione che percepiscono (in media lire 28.000 mensili) non sarebbero in grado di procurarsi un nuovo alloggio, il cui canone di affitto potrà aggirarsi dalle 20.000 alle 25.000 lire mensili.

Essi, per ragioni di parità di trattamento, devono essere messi nelle stesse condizioni di quei militari, che, occupando alloggi dell'I.N.C.I.S. o dell'Istituto autonomo delle case popolari, si avvantaggiano delle proroghe disposte con il decreto-legge 21 dicembre 1951, n. 1356.

Ciò premesso, chiediamo di approvare il seguente articolo aggiuntivo al menzionato decreto-legge.

DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Le concessioni di alloggi demaniali non di servizio per i dipendenti del Ministero della difesa sono prorogate sino alla data di entrata in vigore della nuova legge contenente norme in materia di locazione e sublocazioni di immobili urbani.